



Peccioli 12 Marzo 2011

Al Sindaco Di Peccioli
SILVANO CRECCHI

OGGETTO: MOZIONE CONSILIARE – COSTITUZIONE DI UNA «COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER L’AMBIENTE, IL TERRITORIO E LA SALUTE PUBBLICA»

CONSIDERATO CHE, recentemente, i giornali hanno diffuso la notizia di un nuovo accordo tra Belvedere S.p.A. ed Ecofor Service per avviare a Legoli una nuova sperimentazione sull’utilizzo della “dissociazione molecolare” per il trattamento di rifiuti speciali e industriali;

CONSIDERATO CHE, il 9 Marzo 2011, il presidente della Belvedere Spa ha presentato alla Provincia di Pisa una domanda per realizzare un “nuovo ampliamento” della discarica di Legoli per una volumetria di 4 milioni e mezzo di metri cubi;

CONSIDERATO CHE, il 9 Marzo 2011, il Sig. Macelloni ha presentato alla Provincia di Pisa anche una richiesta per l’autorizzazione allo smaltimento nella discarica di Legoli – da subito – anche di un esteso elenco di rifiuti speciali (tra cui ricordiamo: cuoio conciato e scarti contenenti cromo, materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti, ceneri pesanti e scorie, fanghi di trattamento delle acque reflue urbane, rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, terre di bonifica, pneumatici, compost fuori specifica etc.) per un quantitativo minimo di 50.000 tonnellate all’anno, che potranno crescere senza limiti precisi, in caso di diminuzione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO CHE, recentemente, lo stesso Sig. Macelloni ha anche manifestato la volontà di intraprendere tutte le iniziative politiche e amministrative necessarie per far sì che – in un panorama che vedrà nei prossimi anni la progressiva chiusura di quasi tutte le discariche toscane – la discarica di Legoli rimanga l’unica o una delle poche discariche aperte in Toscana;

VISTO il dibattito, le polemiche e la preoccupazione che queste notizie hanno generato a livello politico e tra la cittadinanza;

CONSIDERATA l’importanza e la delicatezza delle questioni sopra esposte, soprattutto dal punto di vista ambientale, territoriale e della salute pubblica dei cittadini;

CONSIDERATO che decisioni di tale importanza e portata necessitano di un livello di approfondimento sicuramente maggiore di quello che può essere raggiunto all'interno del Consiglio Comunale;

RITENENDO CHE decisioni come quelle sopra esposte richiedano una condivisione della cittadinanza quanto più ampia possibile e, di conseguenza, necessitino del coinvolgimento delle opposizioni;

CONSIDERATO che un maggior coinvolgimento delle opposizioni potrebbe aiutare anche a stemperare i toni dei dibattiti e delle polemiche su queste tematiche, nonché aumentare la percezione di apertura e trasparenza delle azioni intraprese dall'Amministrazione Comunale;

SI PROPONE CHE

Il Consiglio Comunale di Peccioli si impegni a costituire, entro 30 giorni dall'approvazione della presente mozione, una «COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER L'AMBIENTE, IL TERRITORIO E LA SALUTE PUBBLICA» avente carattere consultivo nei confronti del Consiglio Comunale, a seconda delle rispettive competenze, e chiamata ad esprimere pareri, suggerimenti, proposte e ad effettuare verifiche e valutazioni in ordine a questioni relative all'ambiente, all'assetto del territorio e all'igiene ambientale (quali il ciclo dei rifiuti, delle acque, l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, dell'aria, acustico, luminoso ed elettromagnetico), nonché per tutto ciò che riguarda la salute pubblica dei cittadini.

SI PROPONE INOLTRE CHE

Il Consiglio Comunale di Peccioli si impegni ad approvare, entro 30 giorni dall'approvazione della presente mozione, un apposito Regolamento per la commissione di cui sopra sulla base della bozza proposta in allegato alla presente mozione (ricavata da quello vigente a Pontedera), nonché a modificare il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, laddove necessario.

Distinti saluti

Di Sandro Vincenzo
Gruppo Consiliare
"Peccioli Libera"

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO DELLA
**«COMMISSIONE COMUNALE PERMANENTE PER
L'AMBIENTE, IL TERRITORIO E LA SALUTE PUBBLICA»**
DEL COMUNE DI PECCIOLI

Art. 1 – ISTITUZIONE E DURATA IN CARICA

1. Contestualmente all'approvazione del presente regolamento, il Consiglio Comunale istituisce al suo interno la «COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER L'AMBIENTE, IL TERRITORIO E LA SALUTE PUBBLICA».
2. La commissione rimane in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale che l'ha nominata e viene rinnovata, dopo ogni tornata amministrativa, nella seduta di insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

Art. 2 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La commissione è composta da almeno cinque consiglieri, con diritto di voto, ripartiti in modo che sia rappresentata la proporzione esistente in Consiglio tra maggioranza e minoranza, come di seguito indicato:
 - n. 3 consiglieri in rappresentanza della maggioranza consiliare;
 - n. 2 consiglieri in rappresentanza della minoranza consiliare.
2. La ripartizione dei membri deve comunque garantire la presenza, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare.
3. Nel caso in cui i gruppi consiliari di opposizione siano in numero maggiore di due, il numero dei consiglieri in rappresentanza della maggioranza e della minoranza consiliare sarà aumentato di un unità per ogni gruppo di opposizione in più.
4. Nella seduta del C.C. in cui viene istituita la commissione, ciascun gruppo consiliare procede, dandone comunicazione al Presidente, alla designazione dei propri rappresentanti
5. Il numero dei componenti della commissione e la relativa composizione formano oggetto di apposita deliberazione consiliare.
6. Il Sindaco ed i componenti della Giunta Comunale non possono fare parte della commissione.
7. Il Sindaco e gli assessori possono però partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto. Possono inoltre partecipare alle sedute della commissione, senza diritto di voto, i capigruppo consiliari, qualora non siano già componenti della commissione stessa.
8. La commissione può altresì richiedere la partecipazione alle sedute, con funzione consultiva in qualità di esperti tecnici-amministrativi o legali, e senza diritto di voto, dei dirigenti del Comune, degli amministratori e dirigenti degli organismi promossi dal Comune, o delle società e degli organi di cui questo fa parte, nonché del Segretario Comunale o di altri funzionari degli enti suddetti.
9. E' ammessa inoltre la partecipazione straordinaria ai lavori della Commissione, su richiesta della stessa, di rappresentanti di altri enti, nonché l'audizione di esperti esterni o di privati aventi un interesse giuridicamente rilevante.

Art. 3 – COMPETENZE E ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE

1. La «COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER L'AMBIENTE, IL TERRITORIO E LA SALUTE PUBBLICA» ha la funzione di consentire una più approfondita e specifica trattazione degli affari di competenza del Consiglio Comunale in ordine a questioni relative all'ambiente, all'assetto del territorio e all'igiene ambientale (quali il ciclo dei rifiuti, delle acque, l'inquinamento

del suolo, del sottosuolo, dell'aria, acustico, luminoso ed elettromagnetico), nonché per tutto ciò che riguarda la salute pubblica dei cittadini.

2. La commissione si riunisce in sede referente per l'esame preventivo degli affari di competenza del Consiglio Comunale e riferisce allo stesso formulando pareri e proposte al Consiglio stesso sulle materie di propria competenza così come definite all'articolo precedente.
3. La commissione può inoltre riunirsi per l'esame di affari per i quali non deve riferire al Consiglio, per ascoltare e discutere, su iniziativa propria, oppure su richiesta del Sindaco o della Giunta, comunicazioni della Giunta, nonché per lo svolgimento delle interrogazioni che le Commissioni non ritengono di discutere in Assemblea.
4. La commissione può inoltre vigilare sull'attuazione da parte degli uffici del Comune e degli organismi da esso promossi o di cui fa parte, degli atti approvati dal Consiglio in materia di Ambiente, Territorio e Salute Pubblica così come specificati al comma 1 di questo articolo.
5. La commissione, nell'esercizio delle proprie funzioni, può:
 - a) ottenere l'esibizione di atti e documenti, convocare il personale dell'amministrazione comunale, delle istituzioni e delle aziende partecipate o dipendenti dal Comune, che è tenuto a presentarsi e non può opporre il segreto d'ufficio;
 - b) svolgere indagini conoscitive;
 - c) procedere all'audizione di rappresentanti di altri enti od associazioni, nonché consultare e valersi dell'opera di esperti o istituti specializzati.
6. Qualora intenda avvalersi dell'opera di esperti ed istituti esterni, la commissione è tenuta ad informarne preventivamente la Giunta che potrà provvedere in proposito, promuovendo i necessari impegni contabili preventivi da parte degli organi competenti, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Art. 3 – CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1. La prima seduta della commissione è convocata dal presidente del Consiglio Comunale contestualmente alla sua istituzione, oppure su istanza di almeno due componenti della commissione stessa.
2. Nella prima seduta la commissione, procede alla nomina nel proprio seno di un presidente, a maggioranza relativa, e di un segretario, sempre a maggioranza relativa.
3. In alternativa a quanto previsto al comma n.2, la funzione del segretario può essere svolta da un funzionario dell'Ente nominato dal Consiglio Comunale.
3. Il presidente della commissione procede alla convocazione della commissione previa informazione al Presidente del Consiglio Comunale, ne regola i lavori, disciplina i dibattiti e tiene i contatti con il Consiglio.
4. Il Segretario è incaricato di redigere il processo verbale delle riunioni della commissione, nel quale dovranno essere riportati, gli atti, le deliberazioni ed il resoconto sommario del dibattito.
5. La commissione è convocata per determinazione del presidente della stessa con le stesse modalità della Giunta Municipale e con apposito ordine del giorno da recapitarsi ai componenti almeno tre giorni prima della riunione.

6. Due componenti della commissione possono chiedere la convocazione al presidente su specifici argomenti con mozione motivata. In tal caso il presidente deve provvedere a fissare la data della riunione nei successivi dieci giorni.
7. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della metà dei commissari.
8. La presenza del numero legale è accertata dal presidente all'inizio di ogni seduta. Nel corso di questa, prima di ogni deliberazione, ciascun consigliere può richiedere la verifica. Se si accerta la mancanza del numero legale, il presidente della commissione può rinviare la seduta o sospenderla per un'ora.
9. Qualora, dopo la sospensione, la commissione non risulti in numero legale, il presidente toglie la seduta annunciando la data e l'ora della seduta successiva il cui ordine del giorno riporta gli argomenti della seduta che è stata tolta. Della determinazione del presidente viene data immediata comunicazione scritta a tutti i componenti della commissione.
10. Il membro consigliere comunale temporaneamente impedito alla partecipazione, può essere validamente sostituito da altro consigliere del medesimo Gruppo, previa comunicazione scritta del Capogruppo al presidente.
11. Nel caso che la trattazione del medesimo argomento richieda più riunioni consecutive, sono ammessi aggiornamenti delle sedute a date concordate tra i membri della commissione, salva la comunicazione scritta ai Commissari eventualmente assenti.

Art. 5 – ATTRIBUZIONI DI AFFARI

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, in sede di programmazione dei lavori consiliari, assistito dai capi gruppo consiliari, decide quali affari devono essere assegnati preventivamente alla trattazione in sede referente della commissione e quali devono essere trattati direttamente in Consiglio Comunale.
2. Ciascun consigliere può chiedere che uno o più argomenti, o atti, o determinazioni specifiche, siano trattati in sede referente della commissione con mozione motivata.

Art. 6 – VERBALIZZAZIONE E PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

1. Delle sedute della commissione si redige un processo verbale, nel quale si riportano gli atti, le deliberazioni ed il resoconto sommario del dibattito.
2. Il processo verbale della riunione deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica o a chi intenda chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente oppure per fatto personale.
4. Il processo verbale di ciascuna riunione della commissione deve essere approvato dalla commissione al termine della riunione stessa o all'inizio della riunione successiva.
5. Al fine di rendere più semplice la redazione e l'approvazione del processo verbale, le riunioni della commissione possono essere audio o video registrate dal segretario. Copia di queste registrazioni dovrà essere messa a disposizione di tutti i membri della commissione.
6. Le riunioni della commissione possono essere pubbliche.

Art. 7 – TERMINI DI ESAME IN COMMISSIONE

1. Salvo quanto disposto dal presente regolamento, per le proposte da esaminare in commissione essa è tenuta a presentare la relazione al Consiglio non oltre un mese a partire dalla data di assegnazione alla commissione stessa, o nel termine più breve assegnato dal Presidente del Consiglio Comunale. Decorso tale termine la proposta è sottoposta direttamente al Consiglio Comunale.
2. La commissione può richiedere al Presidente del Consiglio Comunale una proroga dei termini suindicati per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato.

Art. 8 – PARERI E PROCEDURA

1. Il Presidente del C.C., sentita la conferenza dei capi gruppo, può disporre che su un affare assegnato ad una commissione, sia espresso il parere di un'altra commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa. Se una commissione ritiene utile sentire il parere di un'altra commissione o esprimerlo su un affare assegnato ad altra commissione, lo richiede al Presidente del C.C.
2. La commissione di cui sia richiesto il parere, se non è fissato un termine più breve, deve esprimerlo alla commissione referente entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Tale termine può essere prorogato dal Presidente del C.C. per un periodo non superiore a quello inizialmente assegnato su richiesta della commissione consultata.
3. Decorsi i termini suindicati senza che il parere sia stato emesso si intende che la commissione consultata non intende emetterne alcuno.
4. Salvo i casi previsti dal presente Regolamento i pareri delle commissioni sono espressi per iscritto e vengono allegati alle relazioni trasmesse al Consiglio quando la commissione consultata lo richieda.
5. Ogni parere deve essere sufficientemente motivato.

Art. 9 – PROCEDIMENTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE

1. L'esame degli affari sui quali le commissioni debbono riferire al Consiglio Comunale, ha inizio con una esposizione preliminare fatta dal Presidente della Commissione.
2. Successivamente si svolge un dibattito di carattere generale al quale fa seguito, quando si tratti di affari che comportino la stesura di un testo articolato, l'esame dei singoli articoli.
3. Al termine della discussione la commissione nomina un relatore incaricato di riferire al Consiglio, i gruppi dissenzienti possono nominare un relatore di minoranza. Per le proposte di regolamento le relazioni debbono essere scritte e consegnate dal relatore alla presidenza del Consiglio Comunale sette giorni prima della data fissata per la discussione di fronte al Consiglio.
4. Nel corso dell'esame in commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive; se vengono poste, di esse e del relativo dibattito si dà conto nella relazione. Le commissioni possono invece adottare risoluzioni connesse con l'affare sul quale debbono riferire e tali risoluzioni sono trasmesse al Consiglio Comunale insieme con la relazione.

Art. 10 – PROCEDIMENTO PER INDAGINI CONOSCITIVE

1. Nelle materie di propria competenza la commissione può disporre indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni, e documentazioni presso i rispettivi detentori, che ne dovranno fornire sufficiente informazione, compatibilmente con i propri doveri d'ufficio.
2. La commissione predispone un dettagliato programma finanziario ed operativo dell'indagine da effettuare, che deve essere preventivamente impegnato dagli organi competenti, secondo le necessarie disponibilità e secondo le regole di contabilità vigenti.
3. Le sedute della commissione dedicate allo svolgimento di indagini conoscitive possono svolgersi anche fuori della sede comunale.
4. Terminata l'indagine, la commissione formula le proprie conclusioni ed approva un documento. Le minoranze possono chiedere che siano posti in votazione i propri documenti che, in ogni caso, vanno allegati ai risultati dell'indagine. Le conclusioni e i documenti sono trasmessi al Presidente del Consiglio Comunale che ne cura la distribuzione a tutti i Consiglieri.
5. Tutte le spese riferite allo svolgimento delle indagini sono a carico del Bilancio del Comune, secondo gli stanziamenti predisposti e le disponibilità programmate.

Art. 11 – DISCUSSIONE NELLA COMMISSIONE E VOTAZIONE

1. Per la discussione nella commissione si osservano, in quanto applicabili, le norme che regolano la discussione di fronte al Consiglio.
2. Nello svolgimento dei procedimenti di indagine conoscitiva, di cui all'art. 10 del presente regolamento, la commissione, nelle sedute alle quali presenziano i soggetti che forniscono gli elementi per l'indagine, non possono effettuare dibattiti relativi alle conclusioni della consultazione o della indagine, fino a quando ci sia la presenza dei terzi estranei all'organo collegiale. Esiste incompatibilità di indagini nel caso che queste dovessero sovrapporsi a procedimenti disciplinari del personale dipendente, per cui in tal caso il procedimento della commissione deve essere sospeso fino all'esito del procedimento disciplinare.
3. Il presidente della commissione assicura il rispetto della disposizione di cui al precedente comma.
4. Le votazioni nella commissione si fanno per alzata di mano e devono essere riportate, in analogia a quanto previsto dalle norme che regolano la votazione in Consiglio Comunale, all'interno del processo verbale della riunione e nei relativi pareri o atti proposti dalla commissione stessa.

Art. 12 – DECADENZA DEI MEMBRI

1. I membri che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, da trasmettere per iscritto almeno entro il giorno precedente al presidente, vengono dichiarati decaduti dal Consiglio Comunale, che provvede alla loro surroga, con le modalità di cui all'art.1.

Art. 13 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.